



REPUBBLICA ITALIANA

SENTENZA - 278/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

dott.ssa Giuseppina Maio Presidente

dott.ssa Giuseppina Mignemi Consigliere

dott. Antonio Palazzo Consigliere

dott. Marco Fratini Consigliere

dott.ssa Carola Corrado Primo referendario relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nei giudizi di appello in materia di responsabilità, iscritti al n. 59489 del
registro di segreteria, promossi da:

DANIELA MARTELLI, (C.F. MRT DNL 58S48 F529Y), in proprio e nella
sua declinata qualità di ex legale rappresentante *pro-tempore* ed
amministratore unico di TERME DELTA HOTEL S.R.L. (già TERME
DELTA HOTEL S.N.C. DI MARTELLI DANIELA & C.) nonché socia di
TERME MARCONI S.N.C. DI MARTELLI ANTONIO & C. (GIÀ TERME
MARCONI S.N.C. DI MARTELLI MARIO & C.), rappresentata e difesa
dall'Avv. Giovanni Attilio De Martin (C.F. DMR GNN 68S20 G642E), con
elezione di domicilio presso lo Studio dell'Avv. Monica Peronace (C.F. PRN
MNC 78T42 D976M), in Roma, Via B. Castiglione, n. 55.

Il difensore dichiara, ai sensi di legge, di voler ricevere le comunicazioni
relative al presente Giudizio al numero telefax 049/8764265 ovvero ai

		pag. 2
	seguenti indirizzi di posta elettronica certificata	
	giovanniattilio.demartin@ordineavvocatipadova.it	e
	monicaperonace@ordineavvoeatiroma.org	
	- appellante -	
	MARTELLI ANTONELLA , (c.f. MRT NNL 60D68 F529Z), MARTELLI	
	ANTONIO , (c.f. MRT NTN 73L17 G224X), MARTELLI ROBERTA , (c.f.	
	MRT RRT 62D55 A001G), TERME MARCONI SNC di Martelli Antonio	
	e C. , (c.f./p.i. 002299720289, con sede legale in Montegrotto Terme, via	
	Catajo 6, rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Cinetto	
	(c.f.CNTMRC73R21G224C, pec: marco.cinetto@ordineavvocatipadova.it,	
	fax 0498252463), con domicilio eletto presso il medesimo, in Padova, via	
	Giovanni Berchet, 6/a, il quale dichiara di essere disponibile a ricevere	
	comunicazioni dalla cancelleria al suddetto numero di fax e/o indirizzo pec,	
	- appellanti incidentali-	
	contro	
	- Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto;	
	- Procura generale	
	- appellate -	
	nei confronti di	
	COMUNE DI MONTEGROTTO TERME (PD), in persona del Sindaco <i>pro-</i>	
	<i>tempore</i>	
	avverso	
	la sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il	
	Veneto, n. 206/2021, comunicata <i>ex</i> articolo 136 c.p.c. a mezzo pec in data 31	
	agosto 2021, e l'ordinanza n. 36/2021, depositata il 27 luglio 2021.	

Visti gli atti d'appello;

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nell'udienza in data 20 novembre 2024, con l'assistenza del segretario, dott.ssa Paola Rinaldi, il relatore, dott.ssa Carola Corrado, l'Avv. Giovanni Attilio De Martin, per l'appellante principale, l'Avv. Marco Cinetto, per gli appellanti incidentali, il rappresentante della Procura generale nella persona del Procuratore generale aggiunto, dr. Andrea Lupi.

Ritenuto in

F A T T O

1. Con la sentenza n. 206/2021, la Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto condannava gli appellanti al pagamento, in favore del Comune di Montegrotto Terme, della complessiva somma di € 231.700,00 così ripartita:

- € 47.019,00 a carico di Terme Delta Hotel s.r.l. (dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Padova n. 44 del 20 marzo 2019), in persona del curatore fallimentare, nonché, in solido, a carico della Sig.ra Daniela Martelli, in qualità di persona fisica/agente contabile incaricata della presentazione al Comune di Montegrotto Terme dei conti giudiziali relativi all'imposta di soggiorno introitata dalla struttura ricettiva denominata "Hotel Commodore";
- € 184.681,00 a carico dei Sig.ri Daniela Martelli, Antonella Martelli, Antonio Martelli, Roberta Martelli, nonché a carico di Terme Marconi s.n.c. di Martelli Antonio & C. (già Terme Marconi s.n.c. di Martelli Mario e C.); società legalmente rappresentata da Daniela Martelli, Antonella Martelli, Roberta Martelli e Antonio Martelli, in qualità di soci di Terme Delta Hotel s.n.c. di Martelli Daniela & c.

La vicenda aveva ad oggetto il mancato riversamento al Comune delle somme

introitate a titolo di imposta di soggiorno da Terme Delta Hotel s.n.c. di Martelli Daniela & c., legalmente rappresentata, tra gli altri, dalla Sig.ra Daniela Martelli, in qualità di soggetto gestore della struttura ricettiva denominata “Hotel Commodore”, nell’arco temporale dal 2013 al 2017.

Questo l’evolversi dei fatti.

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto, con la sentenza n. 68/2019, condannava la società Terme Delta Hotel S.r.l. e i sigg.ri Daniela Martelli, Roberta Martelli, Antonella Martelli, Antonio Martelli, nonché la società Terme Marconi S.n.c di Martelli Antonio & c., al pagamento, in favore del Comune di Montegrotto Terme, della somma di € 231.700,00, oltre rivalutazione monetaria secondo la ripartizione e con le modalità specificate in parte motiva, oltre gli interessi legali, decorrenti dalla data del deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo.

Avverso la citata sentenza, veniva proposto appello, definito con la sentenza n. 54/2021 della Sezione seconda giurisdizionale centrale di appello, che, accolta la questione pregiudiziale di rito, ai sensi dell’art. 199, comma 1, lett. b), c.g.c., disponeva il rinvio della causa al giudice di primo grado per consentire l’integrazione del contraddittorio nei confronti del fallimento, nonché per la pronuncia sulle spese del grado.

Con atto del 26 marzo 2021, la Procura regionale riassumeva il giudizio dinanzi alla Sezione di primo grado, che, con l’ordinanza n. 36/2021, il cui dispositivo veniva letto in d’udienza e successivamente depositato, pur rilevando che due componenti del Collegio avevano partecipato al giudizio di primo grado, riteneva non sussistere alcuna causa di astensione obbligatoria ex art. 51 c.p.c., primo comma, e/o facoltativa ex art. 51, comma 2, c.p.c.,

richiamato dall'art. 21 c.g.c., disponendo la prosecuzione del giudizio.

Con la sentenza n. 206/2021, la Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto, previo rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione e dell'eccezione di nullità della notifica nei confronti della società in fallimento, nel merito, condannava gli odierni appellanti.

2. Avverso la predetta sentenza, proponeva appello la sig.ra Martelli, che, riassunti i fatti di causa, censurava la pronuncia per i seguenti motivi.

- *“Error in procedendo: integrale nullità della sentenza come conseguenza della omessa declaratoria del difetto di giurisdizione del Giudice adito come conseguenza dell'entrata in vigore dell'Articolo 180, commi III[^] e IV[^], del D.L. n. 34/2020, convertito in L. n. 77/2020 (capo 2 della sentenza appellata: pagine 17 - 25 righe da 1 a 5”.*

- *“Error in procedendo: integrale nullità della sentenza come conseguenza della omessa declaratoria della nullità della notifica eseguita presso la PEC del Curatore e non presso la PEC della Procedura Fallimentare (capi 1 e 3 della sentenza appellata: pagine 16 -17 e 25 -17)”.*

- *“Error in iudicando e difetto di motivazione: insussistenza del danno sotto il profilo dell'an debeatur (capi della sentenza appellata 5, 6 e 7, pagine 29 - 37 e, in particolare”.*

- *“Error in indicando e difetto di motivazione: l'Ordinanza - Ingiunzione emessa dal Comune di Montegrotto Terme e l'impossibilità di duplicare il titolo giuridico della pretesa (capi della sentenza appellata di cui alle pagine 33, rigo 7). Erronea quantificazione ed imputazione del ritenuto danno erariale fra i soggetti pretesamente obbligati in solido fra loro”.*

- *“Error in iudicando: esclusione dell'esercizio del potere riduttivo*

dell'addebito.”.

Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni:

«IN VIA PRELIMINARE DI RITO E SOTTO IL PROFILO PRETTAMENTE
PROCESSUALE:

- Dichiarare nulla e/o annullare e/o riformare la sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto, n. 206/2021 dell'8 luglio - 31 agosto 2021, non notificata ma comunicata a mezzo PEC ex Articolo 136 C.p.c. in data 31 agosto 2021, in quanto affetta da error in procedendo per: 1) insussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti, in materia di giudizio di responsabilità erariale, come effetto dell'entrata in vigore dell'Articolo 180, commi II^e e III^e, del D.L. n. 34/2020 (come successivamente convertito in legge), atteso che in detta normativa il titolare della struttura ricettiva è indicato come soggetto "responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno" e, quindi, non più "Agente contabile" e stante la retroattività di una tal prescrizione normativa quale *lex favor*, con conseguente declaratoria di difetto di giurisdizione del Giudice adito ed indicazione del Giudice dotato di giurisdizione presso il quale la parte più diligente potrà riassumere il giudizio entro i termini di legge; 2) dichiararsi la nullità dell'Atto di citazione in rinnovazione in quanto notificato presso l'indirizzo PEC personale del Curatore della Società fallita Terme Delta Hotel S.r.l. e non presso l'indirizzo PEC istituzionale della Procedura Fallimentare, con conseguente rinvio del giudizio al Giudice di primo grado, in diversa composizione, affinché esso possa essere riassunto dalla parte più diligente e/o ne

possa essere integrato il contraddittorio con eventuale partecipazione ad esso della Curatela Fallimentare di Terme Delta Hotel S.r.l., qualora ne abbia interesse;

NEL MERITO:

- Per l'ipotesi in cui non vengano accolte le superiori conclusioni di rito e processuali, dichiarare nulla e/o annullare e/o riformare la sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto, n. 206/2021 dell'8 luglio - 31 agosto 2021, non notificata ma comunicata a mezzo PEC ex Articolo 136 C.p.c. in data 31 agosto 2021, e, per l'effetto rigettare integralmente, in fatto e in diritto, la domanda di condanna proposta nei confronti dell'odierna appellante Sig.ra Martelli Daniela, in proprio e quale ex Legale rappresentante pro-tempore ed Amministratore Unico di Tenne Delta Hotel S.r.l. (già Terme Delta Hotel S.n.c. di Martelli Daniela & C.) nonché Socia di Terme Marconi S.n.c. di Martelli Antonio & C. (già Tenne Marconi S.n.c. di Martelli Mario & C.) siccome nulla e/o comunque infondata, assolvendola da ogni addebito, o, comunque, in subordine, riducendo l'ammontare risarcitorio imputato in applicazione del potere riduttivo dell'addebito, nei termini specificati in narrativa (Proposta di modifica della sentenza di primo grado:*
 - nel merito, accertata la situazione di crisi aziendale nella quale ha operato la Società Terme Delta Hotel S.r.l. fino alla presentazione della domanda di concordato preventivo "prenotativi" o "in bianco" ex Articolo 161, comma VIA, Legge Fallimentare avanti al Tribunale di Padova ed indi fino alla declaratoria di fallimento da parte del*

competente Tribunale di Padova, dichiarare insussistente la responsabilità erariale in capo alla Sig.ra Daniela Martelli e ciò per assenza dell'elemento soggettivo dell'illecito erariale, rectius il dolo e la colpa grave sussistendo, per contro, una situazione esimente di causa di forza maggiore;

- sempre nel merito ma in via subordinata, qualora la superiore conclusione non dovesse essere accolta accertarsi e dichiararsi quantomeno parzialmente infondata e, quindi, rigettare o, comunque, dichiararsi improcedibile in parte qua la domanda proposta dalla Procura attrice attesa la svolta pretesa del Comune di Montegrotto Terme con Ordinanza — Ingiunzione per 191.813,93, Ordinanza non impugnata ed i cui importi già sono stati iscritti a Ruolo in favore del Comune di Montegrotto Terme;*

- in via gradata esercitarsi il potere riduttivo nella sua massima estensione e ridurre l'addebito posto a carico della convenuta — appellante considerata, altresì, la situazione di forte crisi dell'Impresa in cui la medesima è venuta ad operare e che ha condotto necessariamente a presentare domanda di concordato preventivo "prenotativo" o "in bianco" ex Articolo 161, comma VIA, Legge Fallimentare avanti al Tribunale di Padova) ed, indi, al fallimento della compagine societaria in data 20 marzo 2019);*

- In ogni caso disporre l'integrale rifusione delle spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio».*

Formulava, altresì, richieste istruttorie, ovvero l'escussione dei testi indicati nella comparsa di risposta.

3. I sig.ri Antonella Martelli, Antonio Martelli, Roberta Martelli e Terme

Marconi s.n.c. di Martelli Antonio e c. proponevano appello sia avverso la

sentenza che definiva il giudizio, sia avverso l'ordinanza n. 36/2021.

Ripercorsi i fatti di causa, gli appellanti deducevano i seguenti motivi:

- *“Violazione di legge per mancato riconoscimento di sussistenza dell'obbligo di astensione (ex art. 51, primo comma, cpc, in relazione all'art. 21 c.g.c.)”, con riguardo sia alla sentenza che all'ordinanza, per avere, il giudice di prime cure, ritenuto non sussistere una causa di astensione obbligatoria; con la conseguente nullità della sentenza per violazione dell'art. 51 c.p.c., e anche con riferimento all'art. 199 c.g.c.*

- *“Difetto di responsabilità contabile per effetto della entrata in vigore dell'art. 180, commi 2 e 3, del D.L. 34/2020 (convertito in legge n. 77/2020)”.*

- *“Violazione di legge (artt. 136 ss., 156 cpc e 43 legge fallimentare in relazione all'art. 304 cpc)”.*

- *“Erroneo riconoscimento della qualità e della assunzione del ruolo di agente contabile in capo ai sig.ri Antonella Martelli, Roberta Martelli e Terme Marconi snc di Martelli Antonio & C. – assenza responsabilità”.*

- *“Erroneo riconoscimento della responsabilità in capo ai convenuti Antonella Martelli, Antonio Martelli, Roberta Martelli e Terme Marconi snc di Martelli Antonio & C. per difetto di insussistenza dell'elemento soggettivo del dolo e/o colpa grave e/o per causa di forza maggiore (costituita dalla grave crisi finanziaria che ha colpito l'Hotel Commodore) – assenza di responsabilità”.*

- *“Ingiusta duplicazione del titolo”, l'appellante lamentava il rigetto dell'eccezione di improcedibilità dell'azione stante la sussistenza di altri titoli*

esecutivi efficaci costituiti dalle due ordinanze/ingiunzioni ex art. 2 R.D. n. 639/1910 emesse dal comune di Montegrotto.

- “*Omesso esercizio del potere riduttivo*”.

–“*Erronea omessa decisione in merito alle richieste istruttorie avanzate dalla difesa di Daniela Martelli, Antonella Martelli, Antonio Martelli e Hotel Marconi snc*”.

Rassegnavano, quindi, gli appellanti incidentali, le seguenti conclusioni:

“*in via preliminare, accertata la sussistenza, nel corso del giudizio di primo grado che ha portato alla pronuncia della sentenza impugnata, di una ipotesi di astensione obbligatoria ex art. 51 cpc. primo comma, cpc, richiamato dall' art. 21 c.g.c., dichiararsi la nullità e/o l' invalidità e/o l'inefficacia delle sentenza e ordinanza impugunate;*

in via preliminare subordinata, accertata l' omessa notifica dell'atto di citazione in riassunzione al Fallimento Tenne Delta Hotel srl e la conseguente erronea decisione di non interrompere il processo, ai sensi dell'art. 43 della legge fallimentare, da parte del giudice di primo grado, dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o l' inefficacia della decisione impugnata rimettendo il processo avanti la Corte dei Conti per il Veneto;

in via principale, accertata l'infondatezza delle domande formulate dalla Procura Regionale del Veneto nei confronti dei convenuti Daniela Martelli, Antonella Martelli, Antonio Martelli e Hotel Marconi snc e, in ogni caso, la nullità e/o l' erroneità e/o l' ingiustizia della decisione della Corte dei Conti per il Veneto, annullare e/o riformare la sentenza impugnata;

in via subordinata, ridursi in termini di giustizia le domande formulate nei confronti di Antonella Martelli, Antonio Martelli, Roberta Martelli e Terme

Marconi snc, con utilizzo da parte della Corte del potere riduttivo conferitole dalla legge;

in via istruttoria, si insiste per l' accoglimento della richiesta già formulata nel giudizio di primo grado di audizione quale testimone del dott. Giuseppe Baldan, in merito alle vicende e alla gestione contabile della società Terme Delta Hotel snc, oltre che sulle altre circostanze di fatto che ci si riserva di elaborare nei termini che saranno all' uopo concessi.

Occorrendo disporsi CTU volta ad accertare la condotta sotto il profilo gestionale e contabile tenuta nell' amministrazione della società Terme Delta Hotel snc nei periodi oggetto del presente giudizio.

Si chiede, in ipotesi di rigetto delle domande dei convenuti, che, attesa la problematicità della questione, si decida per la compensazione tra le parti delle spese».

4. In data 25 ottobre 2024, la Procura generale depositava le conclusioni, chiedendo, in via preliminare, la riunione degli appelli, poiché proposti avverso la medesima sentenza. Esaminate le argomentazioni esposte le contestava analiticamente e concludeva, quindi, per il rigetto degli appelli con condanna alle spese.

5. In data 24 ottobre 2024, l'appellante Martelli Daniela depositava una memoria in vista dell'udienza, nella quale ribadiva le proprie argomentazioni e insisteva nell'accoglimento dell'appello.

6. In data 30 ottobre 2024, anche gli altri appellanti depositavano una memoria insistendo nell'accoglimento della propria impugnazione e contestando quanto sostenuto dalla Procura generale.

7. All'udienza del 20 novembre 2024, l'avv. De Martin si soffermava sulla

violazione degli artt. 199 c.g.c. e 51 c.p.c..

Anche l'avv. Cinetto insisteva sull'obbligo di astensione dei giudici del collegio che aveva deciso il giudizio di rinvio, evidenziando come la giurisprudenza richiamata dalla Procura generale nelle proprie conclusioni darebbe conforto alla tesi degli appellanti.

Il Pubblico ministero richiamava l'orientamento ormai consolidato sulla sussistenza della giurisdizione contabile nel caso di specie. Nel merito, si riportava alle proprie conclusioni e concludeva in conformità.

Al termine della discussione, la causa era trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Ai sensi dell'art. 184 c.g.c. gli appelli devono essere riuniti, poiché tutti proposti avverso la medesima sentenza.

2. Nell'esaminare i motivi formulati con i due atti d'appello, a prescindere dall'ordine di proposizione, il Collegio procederà, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.g.c., preliminarmente, all'esame della questione vertente sulla sussistenza o meno, nel caso di specie, dell'obbligo di astensione, ex art. 51 n. 4 c.p.c., dei due magistrati che avevano partecipato alla precedente fase del giudizio, concluso con la sentenza n. 68/2019, annullata con rinvio dalla sentenza n. 54/2021 della Seconda Sezione d'Appello di questa Corte; magistrati, successivamente, anche chiamati a comporre il collegio giudicante del giudizio di rinvio.

Il dedotto vizio di nullità risulta prospettato in relazione all'asserita mancanza di terzietà dell'organo giudicante, per cui lo stesso deve essere, all'evidenza, ricondotto agli istituti dell'astensione e della ricusazione, disciplinati dagli

artt. 21 e 22 c.g.c.

Le citate norme ripropongono, nel giudizio contabile, la previsione degli articoli 51 e 52 c.p.c relativi al rito civile in attuazione della garanzia costituzionale dell'imparzialità del giudice (art.111 Cost.).

Orbene, a norma dell'art. 51, c. 4, c.p.c il giudice ha l'obbligo di astenersi “*se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico*”.

Nella medesima ipotesi, la legge garantisce alle parti il potere di recusare il giudice.

La *ratio* della norma è quella di impedire l'ingresso nel processo di una opinione preconcepita del giudice sull'oggetto della causa.

Con riguardo alla fattispecie di cui è causa, viene in rilievo la disposizione in base alla quale il giudice è obbligato all'astensione, se ha conosciuto la causa “in altro grado del processo”.

In ordine alla nozione di “grado del processo”, la Suprema Corte ha statuito che l'obbligo di astensione del giudice (civile), ai sensi dell'art. 51 c. 1 n. 4, è limitato alle ipotesi in cui il magistrato abbia partecipato ad una precedente decisione riguardante il merito della controversia, escludendo il rischio di precognizione dell'organo giudicante nell'ipotesi in cui questi non abbia precedentemente valutato la fondatezza della domanda giudiziale (Cass., sez. V, n. 2248/2021).

La giurisprudenza ha anche individuato i casi in cui sia da ritenere sussistente l'ipotesi di valutazione della fondatezza del merito della causa implicante l'obbligo di astensione, con riguardo alla preesistenza di valutazioni che

cadono sulla medesima *res iudicanda*, all'essere stata operata, da parte del giudice, una valutazione di fatti e documenti, strumentale all'assunzione di una decisione, nonché all'attenere tale decisione al merito della fattispecie contestata e non già al mero svolgimento del processo o a un aspetto formale dello stesso.

Orbene, nel giudizio di primo grado, definito con la sentenza n. 68/2019, il Collegio è entrato nel merito avendo analizzato i documenti, valutato le prove, ritenuti sussistenti tutti gli elementi costitutivi dell'illecito contabile, concludendo per la condanna degli odierni appellanti.

I due magistrati, con riguardo ai quali gli appellanti contestano la violazione dell'obbligo di astensione, ex art. 51 n. 4 c.p.c., erano componenti del Collegio che ha reso la sentenza n. 68/2019, annullata con rinvio dalla sentenza n. 54/2021 della Seconda Sezione d'Appello di questa Corte e, successivamente, erano stati componenti, anche, del Collegio giudicante del giudizio di rinvio e, pertanto, non può dubitarsi della circostanza che gli stessi avessero già conosciuto il merito della controversia prima del giudizio di rinvio.

Era configurabile, pertanto, per i medesimi, l'obbligo di astensione.

In conclusione, in applicazione degli articoli 24, 46 e 49 c.g.c., considerato che la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto n. 206 del 2021 è stata resa da un Collegio cui partecipavano magistrati che avrebbero dovuto obbligatoriamente astenersi per le ragioni innanzi esposte, il Collegio dichiara la nullità di detta pronuncia e rimette gli atti al primo giudice, in diversa composizione, per la definizione del merito della controversia e per la pronuncia sulle spese, anche, del presente grado d'appello.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione terza giurisdizionale centrale d'appello, dichiara la nullità della sentenza n. 206 del 2021 resa dalla Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto e, per l'effetto, rimette gli atti al primo giudice per la definizione del merito della controversia e per la pronuncia sulle spese anche del presente grado d'appello.

Manda alla Segreteria per i successivi adempimenti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio in data 20 novembre 2024.

L'Estensore

Il Presidente

Carola Corrado

Giuseppina Maio

(firma digitale)

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 20/12/2024

Il Direttore della Segreteria

(firma digitale)